

DELIBERA N. 105/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RETE ORO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "RETE ORO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS, IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, l'articolo 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*", adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 23 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 06 luglio 2011, Serie Generale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e s.m.i.;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 48/13/DISM - PROC. 2514/MB, datato 6 maggio 2013 e notificato in data 13 maggio 2013, con il quale è stata contestata alla società Rete Oro S.r.l. avente sede legale a Roma, alla Via Accademia degli Agiati, n. 53, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Rete Oro, la violazione delle disposizioni che regolano la tenuta dell'archivio magnetico, come risultante dall'attività di monitoraggio svolta dai militari della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria di Roma, con nota prot. n. 0052670 del 18 aprile 2013, relativamente all'irregolare conservazione dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 alle ore 24:00:00 del 20 luglio 2012;

CONSIDERATO che i titolari di emittenti, quali definite dall'articolo 2, lett. l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione e che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., secondo il procedimento in essi previsto;

RILEVATO che la parte in data 10 giugno 2013 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza, nota prot. n. 0026594, pervenuta in data 22 maggio 2013;

VISTA la nota difensiva prot. n. 0032564, pervenuta in data 17 giugno 2013, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni, nelle quali eccepisce l'insussistenza della violazione evidenziando la non volontarietà dell'occorso, riconducibile ad alcuni disguidi tecnici riguardanti esclusivamente la giornata del 20

luglio 2012, tra l'altro prontamente superati grazie ad un intervento immediato della società;

AUDITA in data 24 luglio 2013 la parte, la quale ha ribadito che da un punto di vista formale sono trascorsi i termini richiesti per la notifica dell'atto di contestazione che, ai sensi della legge n. 689/81 decorrono dall'accertamento definitivo espletato dai militari della Guardia di Finanza nel mese di dicembre 2012;

RITENUTE inadeguate allo stato della documentazione in atti le giustificazioni prodotte in quanto l'errore tecnico non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi; peraltro, l'eccezione sollevata dall'emittente sulla tardività dell'atto notificato risulta priva di pregio in quanto con riferimento al decorso dei termini in questione è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007, n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad*

*acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto la rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stata compiuta da un organo amministrativo - Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 3 maggio 2013, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 13 maggio 2013 è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 3 maggio 2013, è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria trasmessi a questa Autorità con la nota prot. n. 0020967 del 22 aprile 2013; l'atto di contestazione degli addebiti alla società sopra menzionata datato 6 maggio 2013 è stato notificato in data 15 maggio 2013 (data di ricezione dell'atto da parte della società Rete Oro S.r.l. come da apposito avviso di ricevimento) – 13 maggio 2013 (data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella l. n. 24 novembre 1981, n. 689 e nella delibera n. 136/06/CONS;*

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al decreto legislativo n. 177/05, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, statuisce che *“I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Rete Oro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Rete Oro, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al d.lgs. n. 177/05, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati per l'irregolare tenuta dell'archivio dei supporti magnetici dei programmi andati in onda dalle ore 00:00:00 alle ore 24:00:00 del 20 luglio 2012, in quanto la relativa registrazione acquisita su supporto digitale è priva di traccia audio;

RITENUTA, per l'effetto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *b*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, nonché per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti, stante l'ambito locale dell'esercizio dell'attività;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve ritenersi dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;
- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.891.717,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete Oro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Rete Oro con sede a Roma, alla Via Accademia degli Agiati, n. 53, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 105/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 105/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani